

IN BREVE n. 015-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

POLIZZE VITA - IL CAPITALE VA RESTITUITO

Il Tribunale di Treviso ha affermato il principio che una polizza assicurativa non può essere soggetta all'andamento dei titoli finanziari e, pertanto, le polizze vita non possono essere legate ad un andamento dei titoli, senza garanzie di restituzione del capitale versato: se una polizza vita è garantita da bond, al cui andamento è legata anche la rivalutazione del premio, si tratta non di un contratto assicurativo, né di una assicurazione sulla vita, ma di una vera e propria operazione finanziaria, analoga agli investimenti in azioni e obbligazioni; senza un contratto generale di investimento relative operazioni sono dichiarate nulle.

TARI, TASI, IMU, ecc. QUANTE CONFUSIONI

Ancora una volta si ripete la farsa...e la confusione di date e il caos del conteggio, sempre a scapito del cittadino onesto che dovrà impazzire per adempiere il suo dovere di contribuente.

Le modifiche al DL 16/2014 (conosciuto come SalvaRoma, ma in realtà provvedimento omnibus sugli enti locali) caotizzano le scadenze e calcoli provvisori e a fine anni coi conguagli per venire incontro ancora una volta all'inerzia di Comuni ad approvare i bilanci nei termini giusti e dando loro le solite proroghe.

Anziché far impazzire il cittadino, perché non viene previsto l'impegno di inviare al contribuente un avviso di pagamento dei balzelli da pagare, ovviamente con contraddittorio in caso di rilevate incongruenze o errori, come avviene in molti altri Stati, invece di vessarlo con corse al calcolo in base a caotiche norme pubblicate negli ultimi giorni, sotto la scadenza dei termini?

PER I FIGLI A CARICO NON CONTA LA CONVIVENZA da Sole 24 ore - risposta 1048

D - Ho sostenuto spese universitarie, dal sito dell'università denominate "Contributo di ricognizione", che corrisponde a una quota inferiore rispetto al pagamento dell'intero anno di corso,

e un “contributo abilitante laurea”, che, come specificato in fattura “comprende assicurazione”. Sono spese che posso portare in detrazione? Se la quota relativa all’assicurazione non lo fosse, potrei chiedere una fattura con il dettaglio delle voci di spesa relative al contributo abilitante e all’assicurazione?

Inoltre, il genitore di un figlio, non convivente, maggiorenne, con un reddito non superiore a 2.800 euro annui può considerarlo a carico al 50% in dichiarazione dei redditi?

R - La risposta alle prima domanda posta dal lettore è negativa, in quanto la spesa sostenuta (per il “contributo di ricognizione” che permette, solo in un momento successivo, di far valere i diritti derivanti dall’iscrizione per l’eventuale proseguimento degli studi non è assimilabile alla fattispecie prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera e), del Dpr 917/86, così come la quota relativa all’assicurazione (e, quindi, sarà necessario un dettaglio per distinguerla dal “contributo abilitante laurea”, quest’ultimo detraibile solo se ha natura di tassa per esami di abilitazione).

In relazione all’ultima domanda posta dal lettore, si rammenta che la percentuale di ripartizione del beneficio della detrazione per “figlio fiscalmente a carico” (può considerarsi tale, ai sensi dell’articolo 12 del Dpr 917/86 il familiare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro) è solitamente del 50%, ma previo informale accordo può essere attribuito interamente al genitore con il reddito più elevato. Come precisato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, la convivenza non rileva (così come lo stato e l’età anagrafica) ai fini della detrazione, potendo il figlio essere residente anche all’estero.

NON E' ESENTE LA PULIZIA NELLE RESIDENZE PER ANZIANI da Sole 24 ore - risposta 1062

D - Il quesito riguarda la pulizia nelle Rsa (case di riposo) ai fini Iva.

La commissione tributaria regionale di Trieste, con sentenza n.57/10113 del 25 settembre 2013, ha riconosciuto ai servizi di pulizia svolti all’interno di una casa di riposo la condizione di accessorietà ai fini Iva rispetto alle prestazioni principali, che riguardano la cura e la degenza degli ospiti della struttura protetta, confermando la legittimità del regime di esenzione Iva, ai sensi dell’articolo 10 del Dpr n.633/1972.

Chiedo se, in presenza di fatturazione separata dei servizi di pulizia destinata alla degenza e alla cura degli anziani dai servizi di pulizia relativa agli spazi comuni e agli uffici amministrativi si possa, anche in Lombardia applicare, nel primo caso l’esenzione Iva, mentre nel secondo l’Iva ordinaria.

Faccio notare che sull’argomento esistono purtroppo diversi pronunciamenti, oltre a quello da me citato, molto contrastanti fra di loro.

R - Si ritiene che i servizi indicati non possano essere ricondotti sotto esenzione.

Mutuando l’orientamento espresso in altra occasione dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione 275E/2007, in risposta ad un interpello specifico, le attività dirette al governo della struttura, non rientrando tra quelle proprie favorite da aliquota agevolata, ovvero nel caso proposto da esenzione, devono essere ordinariamente tassate, sul principio che si tratta di prestazioni generiche (e non proprie come richiesto dall’articolo 10, punto 21).

Quelle accessorie, attratte sotto l’esenzione, in base al citato punto 21, sono quelle accessorie alle prestazioni curative.

I GETTONI DI PRESENZA PERCEPITI DAL PEDIATRA da Sole 24 ore - risposta 1169

D - Dal primo gennaio 2004, i gettoni di presenza, percepiti per l’esercizio di pubbliche funzioni

rimangono attratti nell'ambito di lavoro autonomo e, pertanto, fatturati, se il percettore esercita un'arte o professione, ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del Tuir.

Vorrei sapere se la stessa norma vale anche per il medico pediatra, professionista con partita Iva, che percepisce gettoni di presenza in riunioni in dette presso la Federazione italiana medici pediatri.

R - Il problema sollevato dal lettore è stato affrontato a più riprese dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 67E del 6 luglio 2001 e la circolare 105E del 12 dicembre 2001, le cui indicazioni sono ancora oggi valide.

La norma cui fa riferimento il lettore non è cambiata ed è rappresentata dall'articolo 50, comma 1, lettera f) del Dpr 917/1986, secondo cui sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente «le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1...». La disposizione ha un ambito applicativo limitato e riguarda esclusivamente le somme corrisposte dalle amministrazioni statali e dagli enti territoriali sopra menzionati. Pertanto, la norma non riguarda il quesito sottoposto dal lettore.

È necessario però verificare se sia applicabile il disposto della precedente lettera c-bis di cui allo stesso articolo, che considera redditi assimilati al lavoro dipendente le somme percepite per la partecipazione a collegi o commissioni. In pratica, deve essere verificato se i compensi così percepiti siano "attratti" nell'attività professionale esercitata, ovvero si collochino al di fuori della predetta attività restando assimilati al lavoro dipendente. La valutazione deve essere effettuata in punto di fatto a seconda delle prestazioni realmente effettuate. Secondo i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria, i compensi relativi alle predette collaborazioni assumono natura di redditi di lavoro autonomo se per lo svolgimento delle relative prestazioni sono necessarie le conoscenze "tecnico giuridiche" direttamente collegate all'attività professionale svolta abitualmente (di medico pediatra). La verifica deve quindi essere effettuata in relazione alle mansioni effettivamente svolte in seno alla predetta commissione. Diversamente, i proventi devono essere considerati redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 citato.

FRANCOBOLLI - LE NUOVE EMISSIONI DALL'INIZIO ANNO

1. Concistoro

Data di emissione il 22 febbraio 2014

2. Martino Martini

Data di emissione l'8 marzo 2014

3. Sviluppo sostenibile, le fonti di energia rinnovabili

Data di emissione il 21 marzo 2014

4. Bramante

Data di emissione il 22 marzo 2014

5. Michelangelo

Data di emissione il 23 marzo 2014

6. I.S.P.I.

Data di emissione il 27 marzo 2014

7. Galileo Galilei

Data di emissione il 5 aprile 2014

MODIFICHE ALL' UNICO 2014 PF

L'Agenzia delle Entrate ha effettuato una revisione del modello Unico 2014-PF e delle relative istruzioni per adeguarli a recenti modifiche normative in materia di monitoraggio fiscale e ad alcune semplificazioni nell'esposizioni dei dati.

In particolare sono stati aggiornati:

- il quadro RW con l'ipotesi di esclusione per i conti correnti all'estero di valore inferiore a 10 mila euro;
- il quadro RG che accoglie un campo specifico per la "deduzione distributori di carburanti";
- il quadro RP, nel quale le spese sanitarie devono essere indicate per intero, senza dedurre la franchigia di 129,11 euro;
- il quadro RB per la compilazione in caso di immobile soggetto ad IRPEF e non soggetto ad IMU; da quest'anno, inoltre, la rendita catastale e i redditi dominicale e agrario vanno indicati nel quadro RB senza rivalutazione.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Provv. n. 48537 del 4.04.2014
(documento 078)**

VISURE CATASTALI e IPOTECARIE - L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA

I contribuenti possono conoscere tutte le informazioni sui propri immobili tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Attraverso i canali Entratel e Fisconline è possibile consultare gratuitamente le banche dati ipotecaria e catastale e verificare, ad esempio, la planimetria o la rendita, la classe e la categoria catastale. Questo nuovo servizio è previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia dello scorso 4 marzo.

E' possibile anche l'invio telematico, con il modello unico informatico, degli atti alle Conservatorie dei registri immobiliari che viene adesso esteso anche a tutti i pubblici ufficiali e agli agenti della riscossione, oltre che ai notai.

Questa novità è contenuta nel provvedimento del direttore delle Entrate del 10 marzo 2014.

Visure catastali e ipotecarie a portata di click - I contribuenti - persone fisiche - abilitati ai servizi Fisconline ed Entratel dell'Agenzia possono consultare gratuitamente e comodamente dal proprio pc le informazioni relative alla casa di loro proprietà come:

- la visura catastale (per soggetto e per immobile);
- la mappa con la particella terreni;

- la planimetria del fabbricato;
- la visura ipotecaria.

La procedura è attiva per gli immobili presenti su tutto il territorio nazionale (ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano e, per le visure ipotecarie, delle zone dove vige il sistema tavolare) dei quali i contribuenti risultano titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Il servizio di consultazione di questi dati è già disponibile negli uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia.

Le informazioni catastali potranno essere consultate gratuitamente anche presso gli sportelli catastali decentrati, in questo caso non solo per le persone fisiche.

Invio telematico degli atti ad ampio raggio - Oltre ai notai, anche i pubblici ufficiali come i segretari comunali, gli ufficiali roganti della Pa e gli agenti della riscossione possono inviare online - con il modello unico informatico disponibile sul sito dell'Agenzia - i documenti che costituiscono il titolo per gli atti da presentare alle Conservatorie dei registri immobiliari.

Non sarà, quindi, più necessario recarsi presso gli uffici per richiedere le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni.

TASI - LA STORIA SI RIPETE

La Tasi, nuova imposta sui servizi indivisibili degli immobili, dovrebbe essere versata in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se non saranno previste diverse scadenze da parte dei Comuni che entro il 23 maggio dovrebbero approvare le delibere delle aliquote e delle tariffe adottate, con la relativa pubblicazione sul sito informatico del Mineconomia entro il 31 maggio. Ma quali Comuni riusciranno a rispettare queste scadenze?

Ancora tutto incerto e il povero contribuente dovrà impazzire per poter pagare! Perché i Comuni non mandano l'avviso di pagamento senza costringere il cittadino a cercare le delibere, fare i calcoli non certo semplici e correre a pagare perché come al solito si saprà tutto all'ultimo minuto?

MATERNITA' - UNA NORMA POCO CONOSCIUTA

LEGGE 8 agosto 1995 numero 335

“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”

Art. 1.

40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il **sistema contributivo**, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) **per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;**

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purchè conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.